

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 06/05/2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 75

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali**

SOMMARIO: *Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2033 del codice civile alle ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi che non possono essere*

accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni. Vengono altresì fornite istruzioni operative per la gestione dei rimborsi relativamente agli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione.

INDICE:

1. *Indicazioni normative*
2. *Istruzioni operative*

1. Indicazioni normative

Ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, avente ad oggetto "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi", i contributi disciplinati dalla medesima legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. Tale disposizione ha sostituito quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, concernente l'estensione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) agli artigiani e ai loro familiari.

Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell'Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.

Tale interpretazione risulta confermata dalla Corte di Cassazione che, con riferimento alla contribuzione indebitamente versata alla Gestione degli artigiani, ha stabilito che l'espresso riferimento al versamento "in qualsiasi tempo" indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere l'applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati di cui all'articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (e ai lavoratori autonomi), i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell'obbligo contributivo e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488/2007).

A tal fine, si precisa che le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2033 del c.c.

Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'articolo 2946 del c.c., valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell'indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l'imprescrittibilità. Infatti, con riferimento al regime della prescrizione, la norma di cui al citato articolo 12 della legge n. 613/1966 non può essere considerata speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 2946 del c.c.

Pertanto, trattandosi di fattispecie di indebito oggettivo, il diritto al rimborso si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale previsto dall'articolo 2946 del c.c. e non si dà luogo ad alcun effetto di convalida della contribuzione accertata come indebita.

2. Istruzioni operative

Sul piano operativo, nelle more del rilascio delle modifiche alla procedura per la gestione dei rimborsi, che possano facilitare l'individuazione dei rimborsi potenzialmente prescritti, si evidenzia la necessità che gli operatori di Sede, a fronte di una domanda di rimborso dell'assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.

Nel caso in cui in procedura risulti l'avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente alla pubblicazione della presente circolare, anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l'operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione. Per escludere dal pagamento le somme associate a versamenti prescritti, gli operatori di Sede possono inserire un credito spia di tipo 3.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele